DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 18 marzo 1986

che modifica la direttiva 80/232/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative alle gamme di quantità nominali e capacità nominali ammesse per taluni prodotti in imballaggi preconfezionati

(86/96/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che, successivamente all'adozione, il 15 gennaio 1980, della direttiva 80/232/CEE (4), si sono riscontrate difficoltà, particolarmente per quanto riguarda la denominazione di taluni prodotti dell'allegato I e l'interpretazione del comma introduttivo dell'allegato III;

considerando che è quindi opportuno modificare i suddetti allegati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli allegati I e III della direttiva 80/232/CEE sono modificati in conformità all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di diciotto mesi a decorrere dalla sua notifica (5). Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 18 marzo 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

W.F. van EEKELEN

(1) GU n. C 18 del 25. 1. 1984, pag. 7.
(2) GU n. C 46 del 18. 2. 1985, pag. 92.
(3) GU n. C 206 del 6. 8. 1984, pag. 17.
(4) GU n. L 51 del 25. 2. 1980, pag. 1.

(5) La presente direttiva è stata notificata agli stati membri il 18 marzo 1986.

ALLEGATO

1. Il testo dei punti 1.5.4 e 4 dell'allegato I è sostituito dal testo seguente :

« 1.5.4. *Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (puffed rice, corn flakes e simili* (voce 19.05 della tariffa doganale comune)

250 — 375 — 500 — 750 — 1 000 — 1 500 — 2 500 ».

« 4. PITTURE E VERNICI PRONTE ALL'USO (con o senza aggiunta di solventi ; sottovoce 32.09 A II della tariffa doganale comune, ad eccezione dei pigmenti macinati e delle soluzioni) (valore in ml)

25 — 50 — 125 — 250 — 375 — 500 — 750 — 1 000 — 2 000 — 2 500 — 4 000 — 5 000 — 10 000 ».

2. Il testo del comma introduttivo dell'allegato III è sostituito dal testo seguente :

« In deroga all'articolo 8, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 75/324/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative ai generatori aerosol, i prodotti venduti in aerosol conformi alle prescrizioni della presente direttiva possono non recare l'indicazione della quantità nominale espressa in massa ».